

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 216

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COZZOLINO, MEDURI, DEMASI,
MAGNALBÒ, MUGNAI, PONTONE, BEVILACQUA, PACE,
SPECCHIA, PEDRIZZI, BOBBIO Luigi, TOFANI, CADDEO,
CARUSO Antonino, FLORINO, PALOMBO, SALERNO, DE
CORATO, BONATESTA, CONSOLO e BATTAGLIA Antonio**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2001

—————

Istituzione del servizio di emergenza e primo intervento sui
treni a lunga percorrenza o a lunga durata di percorrenza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A nessuno sfugge l'importanza della rapidità di un intervento terapeutico in diverse situazioni di patologia acuta che come tali insorgono all'improvviso e che possono condurre in breve tempo all'*exitus*.

Pertanto, lo stesso Servizio sanitario nazionale si è sempre preoccupato, talvolta non riuscendo a realizzarlo, per la creazione di un servizio di emergenza operante su tutto il territorio nazionale.

In situazioni particolari come quelle dei treni a lunga percorrenza, l'urgenza dell'intervento terapeutico è allo stato attuale molto lontana dall'essere realizzata per la impossibilità di procedere alle necessità improvvise che nel corso del viaggio possono imprevedibilmente emergere a carico degli utenti.

Infatti, a molti di noi è capitato di dover essere interpellati dal personale delle Ferrovie dello Stato per sapere se nelle carrozze fosse presente un medico perché occorreva soccorrere un viaggiatore colpito da acci-

denti acuti come un coma diabetico o una patologia acuta di tipo cerebro-vascolare o cardiovascolare.

Allo stesso modo abbiamo dovuto assistere all'affannosa richiesta di assistenza urgente di un viaggiatore infortunatosi per patologia chirurgica ed emorragica durante il percorso del convoglio.

Si evidenzia, per quanto detto, l'estrema necessità di installare, sui treni a lunga percorrenza al di sopra dei 300 chilometri, o di lunga durata del percorso al di sopra delle quattro ore, un servizio medico ed infermieristico dotato dei presidi terapeutici che configolino la possibilità del primo intervento.

L'assistenza sanitaria, già presente sulle navi passeggeri, ed in particolar modo nel servizio traghetti, e su quasi tutte le linee aeree, pone il viaggiatore in una situazione di tranquillità ed assicura le prime cure, talvolta in grado di poter scongiurare ulteriori peggioramenti e, sfortunatamente, la morte di un passeggero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Ente Ferrovie dello Stato Spa predispone servizi di pronto intervento su tutti i convogli viaggiatori che abbiano percorrenza superiore a 300 chilometri o con percorsi di durata superiore alle quattro ore.

Art. 2.

1. Il personale da adibire ai servizi di cui all'articolo 1 è costituito da tre unità operative per turno, un medico specialista in cardiologia, o in anestesia e rianimazione, o in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, e da due infermieri professionali.

Art. 3.

1. Su ogni convoglio è individuato ed attrezzato un apposito ambulatorio che abbia a disposizione tutti i presidi terapeutici necessari all'urgenza, come stabilito dal Ministero della salute.

Art. 4.

1. Il personale da adibire ai servizi di cui all'articolo 1 è assunto in seguito a concorso per titoli ed esami.

